

Rapporto

numero

6321 R

data

22 febbraio 2010

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 27 gennaio 2010 concernente la modifica della Legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997 (L-rilocc)

OGGETTO

Con il messaggio in esame il Consiglio di Stato chiede di inserire nella L-rilocc una nuova disposizione (l'art. 13a) che completi i presupposti legali indispensabili per attivare un eventuale aumento del numero massimo di indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione, in un contesto di disoccupazione elevata ai sensi dell'art. 27 cpv. 5 della Legge federale contro la disoccupazione (LADI).

Come ricorda lo stesso governo, la LADI contempla la facoltà per i Cantoni confrontati con un tasso elevato di disoccupazione di postulare al Consiglio federale un aumento temporaneo del numero di indennità giornaliere di disoccupazione, fino ad un massimo di 120 unità. Lo stabilisce appunto l'art. 27 cpv. 5 LADI.

I requisiti che devono essere soddisfatti affinché si possa far valere una situazione di disoccupazione elevata che legittimi la richiesta al governo federale sono contenuti nell'Ordinanza federale sull'assicurazione contro la disoccupazione (OADI). Lo stesso vale per la procedura e le condizioni che devono essere ossequiate dal Cantone richiedente. In particolare, come rammenta lo stesso Consiglio di Stato nel suo messaggio, è necessario che il tasso di disoccupazione nel Cantone o in una sua regione importante abbia superato ampiamente la media nazionale e raggiunto in media almeno il 5% durante il periodo di riferimento, ossia nel lasso di tempo che inizia 8 mesi prima della data a partire dalla quale è richiesto l'aumento delle indennità e si estende sui primi 6 mesi di quello stesso arco di tempo.

La misura consente l'incremento del numero delle indennità in ragione di al massimo 120 unità per tutti gli assicurati che ordinariamente beneficerebbero di 400 indennità, in conformità all'art. 27 cpv. 2 lett. a LADI. Il provvedimento può tuttavia anche limitarsi a determinate classi d'età, come per es. agli assicurati compresi nel campo di applicazione dell'art. 27 cpv. 2 lett. a LADI di età superiore ai 30 anni, e può riguardare l'intero Cantone o anche soltanto singole regioni.

Va inoltre ricordato che il Cantone deve essere disposto ad assumersi il 20% del maggior costo dovuto all'erogazione delle indennità giornaliere supplementari.

L'operazione non è dunque finanziariamente neutra. Il calcolo dell'onere finanziario supplementare per il Cantone risulta tuttavia disagevole, già solo per il fatto che il Ticino si trova per la prima volta nella malaugurata condizione di beneficiare delle indennità di disoccupazione supplementari previste dall'art. 27 cpv. 5 LADI. Nel presente messaggio

governativo la previsione di spesa è stata calcolata sulla base di una stima approssimativa del numero delle persone che esauriscono il loro diritto alle indennità di disoccupazione (media mensile, aggiornata ad ottobre 2009, di 123 persone, pari a circa 1500 persone all'anno) e sulla base del valore medio dell'indennità di disoccupazione versata (CHF 140.- per indennità giornaliera, pari a circa a CHF 3'000.- mensili). L'attivazione dell'aiuto straordinario previsto dalla legge federale –senza limitazione ad una determinata fascia di età- potrebbe dunque ammontare a circa 25 milioni per anno, di cui il 20% a carico del nostro Cantone, ossia circa 5 milioni all'anno. Importo dal quale va però dedotta – perlomeno in linea teorica- la minore spesa che verosimilmente si otterrebbe sul fronte dei conti dell'assistenza sociale. Secondo gli studi e i dati della Sezione del lavoro, il numero delle persone che accedono al beneficio di prestazioni assistenziali dopo aver esaurito il diritto alle indennità di disoccupazione è stimabile al 25% de totale (cfr. www.ti.ch/lavoro).

Sempre secondo il Consiglio di Stato, il potenziale risparmio potrebbe così compensare interamente il costo della misura straordinaria a carico del Cantone.

CONSIDERAZIONI DELLA COMMISSIONE

La Commissione ha tenuto presenti in particolare tre fattori nella sua valutazione.

In primo luogo il contesto occupazionale nel Ticino; la gravità della situazione è suffragata impietosamente dai dati statistici, i quali attestano un tasso di disoccupazione che ha raggiunto la soglia del 5% a partire dal secondo semestre del 2009, cosicché con il mese di gennaio del 2010 i presupposti stabiliti dal cpv. 5 dell'art. 27 LADI risultano adempiuti. Infatti il tasso era ancora del 4.5% nello scorso luglio, del 4.6% nello scorso agosto, per poi salire al 4.8% a settembre, al 5.1% ad ottobre, al 5.5% a novembre e al 5.7% a dicembre, il che corrisponde ad una media semestrale del 5.03%. Inoltre per il nostro Cantone è dato anche l'altro presupposto legale secondo cui il tasso di disoccupazione deve situarsi in permanenza al di sopra della media nazionale.

Introducendo la nuova disposizione proposta dal Consiglio di Stato avremmo una base legale chiara per fondare una richiesta di aumento delle indennità giornaliere in casi, come quello attuale, di disoccupazione elevata; una base legale nella L-rilocc che conferisca esplicitamente all'esecutivo cantonale la competenza di inoltrare la necessaria richiesta formale al CF, onde attenuare le conseguenze di congiunture particolarmente sfavorevoli dal profilo occupazionale.

In secondo luogo si è preso atto del progetto del 3.9.2008 del Consiglio federale di revisione della LADI (cfr. FF 2008, p. 6781 ss.) attualmente al vaglio delle Camere federali: esso propone, tra l'altro, l'abolizione della facoltà di aumentare il numero di indennità giornaliere per le regioni particolarmente colpite dalla disoccupazione. Secondo il governo gli effetti di questa misura si sono rivelati controproducenti: intanto perché si è andata creando una disparità di trattamento tra assicurati, visto il ricorso differenziato da parte dei Cantoni a questa misura straordinaria (in passato non tutti i Cantoni ne hanno chiesto l'attivazione al CF, pur adempiendone i presupposti, mentre altri lo hanno fatto ripetutamente) e inoltre perché l'aumento delle indennità giornaliere di disoccupazione disincentiverebbe gli assicurati a ritrovare un impiego. Ma vi è un altro motivo che appare più fondato dei primi due appena rievocati e che ha indotto il governo a proporre alle Camere la revoca di questo provvedimento straordinario: l'esperienza ha infatti dimostrato che un prolungamento della durata di riscossione delle indennità secondo l'art. 27 cpv. 5 LADI non ha sostanzialmente alcun in patto favorevole sulle chances di reinserimento

dalle persone cerca di impiego. Tant'è che se la misura ha consentito da una parte di procrastinare l'esaurimento del diritto alle prestazioni assicurative, d'altra parte ben raramente è invece riuscita ad evitarlo.

La Commissione non ha voluto giudicare l'opportunità politica di questa proposta pendente davanti alle Camere, nell'ambito di una ben più articolata revisione; si è limitata a constatare - come ha fatto il Consiglio di Stato - che se anche questa puntuale proposta fosse accolta, l'abrogazione della disposizione in questione (l'art. 27 cpv. 5 LADI) non sarebbe comunque immediata, ritenuto che l'iter di approvazione dell'intera revisione della LADI non è ancora ultimato. Nel frattempo rimane intatta la facoltà dei Cantoni di far capo a questa misura straordinaria, chiedendo il prolungo delle indennità giornaliere di disoccupazione, e ciò fino all'entrata in vigore della revisione della legge federale.

In un contesto di crisi acuta del mercato del lavoro, anche se si condividessero gli argomenti avanzati dal CF per giustificare l'abrogazione di tale misura, sarebbe difficile negare l'utilità di "approfittare" comunque di uno strumento - almeno finché esiste - che procrastina transitoriamente l'esaurimento delle indennità assicurative e di conseguenza la necessità (in numerosi casi) di rivolgersi all'assistenza pubblica. E ciò già soltanto per l'effetto benefico, ancorché non definitivo, sulle spese correnti dei Comuni e del Cantone relative a questa voce contabile, il cui onere è a carico dei primi in ragione del 20% e del secondo per l'80%.

In terzo luogo la Commissione ha esaminato la questione dell'incidenza finanziaria dell'attivazione della misura, associandosi in definitiva alla cautela dimostrata dal messaggio. La previsione dei probabili costi non può che risultare incerta. L'ipotetico risparmio sul fronte dell'assistenza è infatti inficiato da una certa aleatorietà. Il costo dell'intervento sociale a favore delle persone in assistenza varia significativamente secondo il fabbisogno vitale dell'individuo e del suo nucleo familiare. Quale ulteriore elemento di prudenza vale poi quanto segnalato sopra, e cioè che le opportunità di trovare un posto di lavoro grazie all'estensione temporale del diritto alle indennità giornaliere sono in realtà assai limitate, ragione per cui l'attivazione di questa misura comporterà semplicemente il differimento di 6 mesi (pari a 120 indennità supplementari) del ricorso all'assistenza sociale per la maggioranza dei beneficiari.

Pertanto la Commissione condivide la valutazione del governo, laddove quantifica approssimativamente il costo supplementare dell'attivazione della misura in circa 4 milioni fatturati dalla Confederazione nell'anno contabile successivo al periodo di erogazione delle indennità nel caso verosimile in cui il CF autorizzi un prolungamento di 120 indennità unicamente per le persone di età superiore ai 30 anni (siccome rappresentano circa l'80% degli assicurati che esauriscono il diritto). Parallelamente si potrebbe registrare una minore uscita alla voce assistenza sociale in relazione alle persone che potrebbero evitare di ricorrervi, godendo ulteriormente delle indennità di disoccupazione.

È ben vero che questa spesa supplementare, pur essendo conforme agli obiettivi codificati nel 2. aggiornamento delle LD con la scheda relativa all'occupazione e al reinserimento dei disoccupati (capitolo 2.1 "Formazione, lavoro e crescita economica, scheda 25), non figura nel Preventivo 2010, non è prevista dal PF della gestione corrente 2008-2011 e non è contemplata tra i nuovi compiti elencati nel 2. aggiornamento (dicembre 2009) del PF. **Essa appare tuttavia ineluttabile al cospetto del peggioramento in atto a livello occupazionale, benché la sua portata si limiti a quella di un palliativo temporaneo.**

Come rileva lo stesso Consiglio di Stato, l'adozione del nuovo art. 13a L-rilocc potrà causare un incremento del personale in relazione al prolungamento del diritto alla disoccupazione per un numero consistente di persone. Il relativo costo supplementare andrà comunque a carico dell'AD conformemente al mandato di prestazione tra la Confederazione ed i Cantoni.

* * * * *

Per tutte queste ragioni, la Commissione della gestione e delle finanze preavvisa favorevolmente la richiesta contenuta nel messaggio in esame, invitando il Gran Consiglio ad **approvare** il DL annesso.

Per la Commissione gestione e finanze:

Giovanni Merlini, relatore

Bacchetta-Cattori - Beltraminelli - Bertoli - Bobbià -

Brivio - Foletti - Ghisletta R. - Gobbi N. - Jelmini -

Lurati - Orelli Vassere - Regazzi - Vitta